

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 giugno 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D3/08

Roma, 4 GIU. 2008

Con Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008.

In considerazione della particolare importanza ed urgenza che il Governo annette al provvedimento, che costituisce parte integrante dell'intervento in materia di sicurezza, lo schema di decreto legislativo viene inviato privo della relazione tecnica debitamente verificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisita.

con : [firma]

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è stato emanato in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

La citata legge n. 62, all'articolo 1, comma 5, autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge, fra cui la direttiva n. 38/2004, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007.

Con il presente provvedimento, che si compone di un unico articolo, si provvede ad introdurre disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.30/2007, come già integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32, in termini conformi alla direttiva 2004/38.

In particolare, l'intervento normativo contiene disposizioni correttive della disciplina finalizzata ad ottimizzare il monitoraggio della presenza del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari sul territorio e mira a rendere più efficaci le misure di allontanamento nei confronti di quei comunitari che abusano del diritto di soggiorno.

In ragione della finalità indicata si stabilisce (lettera a riferimento -lettera a), n. 1)) che le risorse economiche sufficienti per soggiornare per un periodo superiore a tre mesi debbono derivare da attività dimostrabili come lecite. Inoltre (lettera a), n. 2)) viene previsto che il cittadino dell'Unione possa volontariamente iscriversi al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo da determinarsi da parte dei Ministri competenti.

La lettera b) dispone che la richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione deve avvenire entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale. Tale obbligo è stabilito per i motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica connessi al controllo delle presenze sul territorio. Analogo periodo (lettera e) di tempo è stabilito per la presentazione della richiesta della carta di soggiorno da parte del familiare extracomunitario del cittadino dell'Unione.

In conformità della direttiva europea, l'autocertificazione per attestare la disponibilità delle risorse economiche, viene limitata soltanto ai casi di soggiorno per studio (lettera c).

In applicazione del principio di parità di trattamento con il cittadino italiano, si precisa (lettera d) che sono estesi ai cittadini comunitari i rilievi dattiloscopici nei casi previsti dalla legge (art.2 , comma 7, del decreto-legge 195/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.222/2002, che prevede per il rilascio della carta di identità elettronica i rilievi dattiloscopici del titolare del documento).

La lettera f) dell'articolo sancisce che, in caso di condanna per i reati di cui all'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di cinque anni per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente è sospeso dal passaggio in giudicato della sentenza e ricomincia a decorrere dopo l'esecuzione della pena. La disposizione è diretta ad evitare che il cittadino comunitario possa profittare, per i reati più gravi, dei tempi del procedimento penale e dell'esecuzione della pena per acquisire i vantaggi connessi all'acquisto del diritto di soggiorno permanente.

Fra i motivi imperativi di pubblica sicurezza che consentono l'allontanamento immediato sono indicati la mancata richiesta dell'iscrizione anagrafica o la mancata richiesta della carta di soggiorno nei termini. E' stato poi previsto l'ampliamento del novero dei reati sintomatici della sussistenza dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, facendo riferimento all'art.380, commi 1 e 2, e ai reati contro la moralità pubblica ed il buon costume (lettera g).

Al fine di garantire l'effettività dell'allontanamento, (lettera h) si stabilisce che nel caso di ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento il cittadino dell'Unione o il suo familiare, destinatari del provvedimento, possono essere tratti in un centro di permanenza temporanea e assistenza per un periodo non superiore a 15 giorni.

Le lettere i) e l) sono dirette ad aumentare le sanzioni penali previste per la violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale.

Infine è disposto un termine di sessanta giorni, entro il quale, in assenza della decisione sull'istanza sospensiva che accompagna il ricorso giurisdizionale avverso l'allontanamento, il provvedimento è comunque eseguito (lettere m) e n)).

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Il decreto contiene disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32. Il provvedimento modifica gli articoli 7 (diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi), 9 (formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari), 10 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea), 14 (Diritto di soggiorno permanente), 20 (limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno) e 22 (ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento). In particolare, le modifiche prevedono: che le risorse economiche sufficienti per soggiornare oltre i tre mesi debbono derivare da attività dimostrabili come lecite; che l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario, così come la richiesta della carta di soggiorno per il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, avvenga entro dieci giorni dal decorso dei tre mesi dall'ingresso; che la possibilità di autocertificare la sussistenza di risorse economiche sufficienti sia limitata a chi soggiorna nel territorio nazionale per motivi di studio; che siano estesi ai comunitari i rilievi dattiloscopici quando previsti anche per i cittadini italiani; che il decorso dei cinque anni per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente sia sospeso nelle more della esecuzione di condanne per determinati reati gravi; che la mancata iscrizione anagrafica o la mancata richiesta della carta di soggiorno rappresenta motivo imperativo di pubblica sicurezza ai fini dell'allontanamento; che nelle more dell'esecuzione dell'allontanamento il comunitario possa essere trattenuto, per un massimo di quindici giorni, in uno dei centri di permanenza previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); che la mancata pronuncia, entro sessanta giorni, del giudice sull'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento consente l'esecuzione del medesimo provvedimento.

B). Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

L'intervento normativo mira ad integrare la disciplina dei requisiti del soggiorno e rendere più efficace la disciplina degli allontanamenti.

C). Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è conforme alla normativa europea.

D). Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricostruzione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

Il termine per l'adozione di disposizioni correttive del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è fissato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) in diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo provvedimento, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Il provvedimento non comporta nuovi oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative*

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Il provvedimento non comporta oneri a carico dei cittadini o delle imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, anche se cittadini extracomunitari, nonché le Amministrazioni che intervengono nel procedimento per l'adozione dei provvedimenti di allontanamento degli stessi dal territorio nazionale.

La ratio dell'intervento

Apportare correttivi ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 relativo al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, al fine di monitorare la presenza nel territorio nazionale dei cittadini comunitari e rendere più efficaci le misure di allontanamento.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento modifica la disciplina del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, incidendo, in particolare, sulla disciplina degli allontanamenti, con la previsione di un termine per l'iscrizione all'anagrafe e l'ampliamento dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustificano l'allontanamento immediato, nonché la previsione della possibilità di trattenerne il cittadino comunitario o il suo familiare, nelle more dell'esecuzione dell'allontanamento, in un centro di permanenza temporanea.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Si rinvia alla relazione tecnica.



Roma, 29 MAG, 2008

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo -
Economia
S E D E

» p.c. All'Ufficio legislativo -
Finanze
S E D E

Prot. N. 66871
Rif. Prot. Entrata N. 66855
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 20/07, di recepimento della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi in data 29 maggio 2008, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, premesso che si ribadisce quanto già segnalato con nota dello scrivente n. 64816 del 27 maggio scorso circa l'incompatibilità con la direttiva 2004/38/CE delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h) e dell'art. 1, comma 1, lettera m) (nella precedente versione del testo indicata come lettera k) ultimo paragrafo - per cui si rimanda al competente Dipartimento per le politiche comunitarie - si rappresenta di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Schema decreto legislativo "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale".

Relazione tecnica

Il provvedimento comporta integrazioni al decreto legislativo n.30/2007, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.32/2008.

In merito alle disposizioni del provvedimento che potrebbero comportare oneri, si fa presente quanto segue.

1. Ampliamento dei motivi imperati di pubblica sicurezza che comportano l'allontanamento immediato con la previsione della mancata richiesta di iscrizione anagrafica o richiesta della carta di soggiorno per il familiare extracomunitario e per quei comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla moralità pubblica ed al buon costume, con la valutazione dei reati in materia.- Art.1, comma 1, lettera h).

In merito a tale disposizione, è necessario sottolineare che dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalità del Ministero dell'interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell'Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. **11.628**, nel 2005 n. **10.702** e nel 2006 n. **7.926**. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. **3.554** nel 2004, n. **4.980** nel 2005 e n. **4.175** nel 2006.

I cittadini bulgari espulsi nell'ultimo triennio risultano essere n. **841** nel 2004, n. **514** nel 2005 e n. **329** nel 2006. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. **343** persone nel 2004, n. **273** nel 2005 e n. **223** nel 2006.

Detti numeri appaiono notevolmente inferiori agli allontanamenti effettuati in vigore dei decreti legge n.181/2007 e n.249/2007 che sono stati complessivamente per gli



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

allontanamenti con esecuzione immediata pari a n.224, per motivi di pubblica sicurezza n. 315 e per mancanza delle condizioni di soggiorno n.23.

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.32/2008 (modificativo del n.30/2007) gli allontanamenti sono stati (dati riferiti al periodo dal 2 marzo 2008 al 19 maggio 2008): n.109 allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza, n.55 per pubblica sicurezza e n. 108 per mancanza delle condizioni di soggiorno.

I dati confermano che gli allontanamenti dei comunitari immediatamente esecutivi, basandosi su presupposti diversi dalle espulsioni degli extracomunitari, possono considerarsi compresi nei numeri delle espulsioni con accompagnamento immediato effettuate nell'anno 2006 con riferimento ai rumeni ed ai bulgari.

Le risorse destinate ai rimpatri sono imputabili al piano gestione rimpatri che ora è il 2536/25 (precedente 2624/25 del Centro di responsabilità Ministero interno - Dipartimento della pubblica sicurezza).

Per i rimpatri lo stanziamento è stato nell'anno 2006 di 12.456.000 euro, nell'anno 2007 di euro 10.439.000 e nell'anno 2008, a seguito di nota variazione di bilancio, è previsto nella misura di euro 8.490.350. Nonostante tale diminuzione prevista per l'anno 2008, lo stanziamento è sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari.

Come osservato, infatti, le espulsioni nel 2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione europea nel 2007 (rumeni n. 7.926, bulgari n. 329 - totale n. 8.255) hanno rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli espulsi, che è stato pari a n. 22.770.

Si sottolinea, inoltre, che eventuali maggiori occorrenze per i rimpatri potranno comunque essere fronteggiate mediante variazioni compensative da effettuarsi all'interno dello stesso capitolo 2536/25, che presenta uno stanziamento di competenza 229.738.404 euro.

2. Trattenimento nel C.P.T.A. per un massimo di 15 giorni nell'ipotesi di ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltà nell'identificazione.

Con tale disposizione si consente il trattenimento del cittadino dell'Unione e del suo familiare nel C.P.T.A. quando sussistono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento o alla sua identificazione. Il Periodo massimo di trattenimento è 15 giorni.

Come precedentemente osservato si sottolinea che prima dell'ingresso della Romania e della Bulgaria nell'Unione europea sono stati trattenuti nei centri nel 2004 n.4.000 cittadini di tali Stati, nel 2005 n.5.000 e nel 2006 oltre 4.300, per un periodo di trattenimento pari a 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Come osservato al punto precedente, gli allontanamenti dei comunitari non possono che stimarsi in un numero inferiore alle espulsioni dei cittadini rumeni e bulgari prima dell'ingresso degli Stati di nazionalità nell'Unione europea. Inoltre la disposizione prevede un periodo di trattenimento massimo non superiore a 15 giorni e, quindi, di un quarto inferiore a quella consentito per gli extracomunitari (60 giorni = 30 più 30).

Le spese sono pertanto comprese negli attuali stanziamenti di gestione previsti per i C.P.T.A.

Le risorse destinate al trattenimento, infatti, sono imputabili al 2351.2 del Centro di responsabilità Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e immigrazione la cui dotazione per l'anno 2007 è stata pari 122.226.553 con uguale dotazione anche nell'anno 2006 e identico stanziamento è previsto per l'anno 2008.

Tali stanziamenti appaiono sufficienti anche per i trattenimenti dei comunitari.

Ampliamento del numero dei provvedimenti di allontanamento – Conseguenze economiche per la traduzione dei provvedimento di allontanamento attraverso formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua comprensibile, ovvero in inglese, francese, spagnolo e tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato, ai sensi dell'art. 20 ,comma 10, del decreto legislativo n.30/2007.

Con il decreto legislativo n.32/2008 è stato introdotto l'obbligo per l'Amministrazione di predisporre formulari in almeno 23 lingue ufficiali della Unione Europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali e specifici relativi al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sarà comunque necessario comunicare il modulo in una lingua francese, inglese, spagnolo o tedesco.

La copertura di spesa è indicata nel già citato decreto legislativo n.32/2008.

Con l'attuale provvedimento integrativo sono stati ampliati i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza comprendendovi i casi di mancata richiesta nei termini di iscrizione anagrafica o di carta di soggiorno per familiare e di comportamenti contrari alla moralità pubblica e al buon costume. Prevedendo altresì fra gli indici da valutare ai fini dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza le condanne per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

In merito a quanto osservato si fa presente che i comportamenti ed i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, sotto il vigore della precedente disciplina, potevano costituire motivi per l'adozione di provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza. Sotto tale profilo, il loro numero era già calcolato nel costo delle traduzioni indicato nel precedente decreto legislativo n.32/2007.

Si devono, invece, calcolare - essendo una categoria precedentemente non individuata nei motivi di allontanamento- i provvedimenti di allontanamento relativi alla mancata richiesta di iscrizione o di rilascio della carta di soggiorno.

In assenza di specifici elementi al riguardo tenendo presente che in applicazione del decreto legislativo n.32/2008, sono stati adottati n.108 provvedimenti per mancanza delle condizioni di soggiorno in oltre due mesi di applicazione della normativa, si potrebbero stimare, prudenzialmente per eccesso, in circa n. 100 allontanamenti di questo tipo al mese.

Il costo stimato per l'attività interpretativa relativa alla predisposizione dei formulari e dell'inserimento, con traduzione, degli elementi specifici e particolari relativi al singolo caso è stimato in 100 euro a documento, come indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo n.32/2007. Tale costo è basato sull'attività attualmente svolta anche per la traduzione di documenti in materia di asilo, come indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE, in corso di pubblicazione.

Per l'anno 2008, tali allontanamenti possono stimarsi in n.600 (100 x 6 mesi) ed a regime n.100 x 12= 1.200.

La spesa stimata è pari a 60.000 euro (600 x 100) per l'anno 2008.

Con riferimento a quanto previsto nel decreto legislativo n. 32/2008, per gli anni successivi si ritiene che i formulari dovranno essere predisposti anche per alcune lingue, quelle maggiormente diffuse, non dell'Unione Europea. Ciò per estendere la norma anche ai familiari non cittadini dell'Unione. Si ritiene, comunque, che il numero dei modelli di formulari da predisporre possa subire negli anni successivi una diminuzione. Rimanendo, invece, invariata l'attività di traduzione per quelle parti specifiche, non inserite nel formulario, relative al caso concreto che giustificano l'allontanamento. La spesa per il singolo provvedimento potrebbe, quindi, ridursi negli anni successivi, tenendo presente anche la rivalutazione monetaria, in meno 10 euro l'anno, rimanendo fissato a regime al terzo anno un costo medio stimato prudentemente in euro 80 a documento.

Per l'anno 2009 pertanto la spesa stimata è pari a euro 108.000 (1.200 x 90) ed a decorrere dal 2010 è pari a 96.000 (1.200 x 80).

pratica del Ministero dell'Interno e delle Finanze
dipartimento Regionale di Genova, viale Sallustiana e per
gli effetti dell'art. 11-bis della legge n. 47 del 1978, n. 478

quantificatoria (sì) no copertura finanziaria no sì

(in caso di previsione di costi)

clausola di salvaguardia no sì

IL RAGIONE DEL COMANDO DELLO STAFFO

76/27/10
06.06.2008

6 GIU. 2008

Ei

EL

COMANDO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti stessi;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32, con il quale sono stati apportati primi correttivi al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori correttivi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008 ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

.....

ART. 1.

(Disposizioni in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7,

1) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

“b) dispone per se stesso ed i propri familiari di risorse economiche sufficienti, derivanti da attività dimostrabili come lecite, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini dell'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, lettera b), il cittadino dell'Unione che abbia titolo a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ha facoltà di iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”

b) all'articolo 9 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.”;

c) all'articolo 9, comma 4, dopo le parole: “Il cittadino dell'Unione” sono inserite le seguenti: “, nei casi in cui l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c),”;

d) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: “cittadino italiano”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “compresi i rilievi dattiloscopici nei casi previsti dalla legge”;

e) all'articolo 10 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I familiari del cittadino dell'Unione privi della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

f) all'articolo 14 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: “4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, in caso di condanna per i reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di cinque anni di cui ai

commi 1 e 2 è sospeso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e ricomincia a decorrere dopo l'esecuzione della pena.”;

g) all'articolo 20 il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica o alla moralità pubblica e il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona o contro la moralità pubblica e il buon costume, o per uno o più reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.”;

h) all'articolo 20, comma 11, dopo le parole: “decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.” è aggiunto il seguente periodo: “Ove sussistano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltà nell'identificazione, il destinatario del provvedimento di allontanamento è trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza secondo le procedure di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo massimo di quindici giorni.”;

i) all'articolo 20, comma 14, le parole: “fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a quattro anni”;

l) all'articolo 20, comma 15, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;

m) all'articolo 22 il comma 4 è sostituito dal seguente “4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decote il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice”.

n) all'articolo 22 l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso.

ART.2

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento, valutato in 60.000 euro per l'anno 2008, in 108.000 euro per l'anno 2009 ed 96.000 euro a

decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.